

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Ex art. 9 e ss Legge n. 3/2012

La Sig.ra Rosalba Di Natale, nata a Livorno (LI) il 31.08.1964 (C.F. DNTRLB64M71E625E) e residente in Livorno (LI), Via Tripoli n. 41, che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, elettivamente domiciliata in Livorno, Viale Italia n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Calamassi (C.F. CLMFRZ86P05E625R; fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it) che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto,

premesse

- che la ricorrente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge n. 3 Del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di **sovraindebitamento** secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 di detta Legge, cui intende porre rimedio;
- che sussistono per la ricorrente tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 27/01/2012 ed in particolare;
- che non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- che non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012;
- che, la ricorrente non risulta aver compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;
- che, come meglio descritto nella relazione particolareggiata (DOC. 1) predisposta ai sensi di Legge dal Dott. Andrea Fabiani, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del procedimento n.84/2019 avviato dalla Sig.ra Di Natale, alla data di predisposizione della suddetta relazione emerge una posizione debitoria complessiva pari ad **€. 52.750,38** come sotto specificato (DOC. 2):

TRIBUNALE DI LIVORNO
Depositato in cancelleria

Livorno, 17 SET. 2020

1) Per mera completezza, come meglio attestato a pag. 6 della Relazione particolareggiata predisposta dal Dottor Fabiani si rappresenta che la sig.ra Di Natale è stata titolare di partita iva come professionista d'affari nel settore alimentari, con sede legale in Livorno, 57126, Via San Carlo n. 95, la quale è stata cessata in data 30/06/2000 e la stessa risulta cancellata dal 09/08/2000, come si può evincere dalla visura camerale allegata alla stessa Relazione (All. 32). La circostanza **non risulta ostativa all'accesso al Piano del Consumatore** dato che tutte le **esposizioni debitorie del presente Piano sono maturate esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia e nessuna di esse è riferibile alla ditta individuale.**

Unica eccezione risulta il debito con Agente della riscossione: Documento rif. 23 - 06190201901237532720, Dichiarazione di adesione del 15/01/2018 prot. 2018-ADERISC-0209804. Il debito, derivante da rottamazione ruoli, risulta pari a 992,08€, rateizzate come dal prospetto di seguito. Il debito non viene inserito nel piano in quanto un eventuale reinserimento nel passivo comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria a discapito dei creditori di rango inferiore, anche in virtù del fatto che è stata sfruttata la possibilità offerta della Rottamazione ruoli, con la riduzione del debito ad 1/10 dell'originale. Infatti, l'interruzione del pagamento delle rate del debito indicato comporterebbe lo stralcio della rateizzazione con l'emersione del vecchio intero debito, fattispecie che andrebbe ad aggravare e potenzialmente rendere impossibile formulare una proposta accettabile ai creditori di rango inferiore.

CREDITORI	Privilegio	Importi
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	Predeuzione	€. 2.498,97
AVV. FABRIZIO CALAMASSI	Predeuzione	€. 2.602,00
PLUSVALORE (Ctr. Tipo CA n. 1139201276)	Chirografario	€.6.804,16
PLUSVALORE SPA (Ctr. Tipo CO n. 364971)	Chirografario	€. 3.266,41
PITAGORA (Finanziamento n. 284724)	Chirografario	€.10.922,00
BANCA IFIS (Finanziamento n. 10193008309390)	Chirografario	€. 0,00
FINDOMESTIC (Finanziamento n. 20098333477401)	Chirografario	€. 7.466,45
KRUK Ctr. 2400651178001 Rif. UNI/1/23418	Chirografario	€. 19.190,39
TOTALE		€. 52.750,38

- che, non sussistono crediti di natura privilegiata;
- che, ai fini della proposta di piano del consumatore in esame, diventa essenziale poter disporre della somma trattenuta sullo stipendio a titolo di **cessione volontaria del quinto** in favore di **Pitagora**, per il finanziamento n. 284724. Infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (anche del **Tribunale di Livorno**), i creditori assistiti da garanzia della cessione del quinto sono da considerarsi **chirografari e non privilegiati**, cosicchè, la relativa somma di trattenuta mensile risulta disponibile per il debitore ai fini dell'elaborazione del piano (Cass. 17/01/2012, n. 551; Cass. 31/08/2005 n. 15590; **Tribunale di Livorno** con quattro pronunce analoghe del 21/09/2016, del 15/02/2017, del 18.04.2018 e del **26.06.2019**). Anche il **Legislatore** è intervenuto sulla questione aderendo alla tesi ormai pacifica sia in dottrina e giurisprudenza sopra esposta. In particolare con il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 denominato "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**", nella Sezione II, Capo II, dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'art. 67, comma 3, recita testualmente: "*La proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, di trattamento di fine rapporto o della pensione*", con ciò risolvendo definitivamente ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo.

In considerazione di quanto esposto, il credito della finanziaria Pitagora, per il finanziamento n. 284724 (meglio descritto nella relazione del Dottor. Fabiani), garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, dovrà essere considerato alla stregua di un mero credito **chirografario** come tale da inserire all'interno del Piano del consumatore;

- che il nucleo familiare della ricorrente, (DOC. 3), come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto dalla proponente sig.ra Di Natale Rosalba e dal figlio Pierotti Michael. Tuttavia, il Sig. Pierotti Michael non abita presso la stessa abitazione della madre (Via Tripoli n. 41) bensì risiede con la compagna Denise ed il figlio Noah presso propria abitazione in via Gramsci n.

220, di proprietà della compagna.

Il mutuo, così come la casa, è intestato esclusivamente alla compagna: il Sig. Pierotti contribuisce alle spese del mutuo per la quota parte del 50% pari ad € 350,00, oltre a rimborsare alla sorella una cifra mensile pari ad € 260,00 quale rimborso spese per un finanziamento relativo a lavori effettuati presso l'abitazione di Via Gramsci n. 220.

Il figlio, come attestato nella Relazione particolareggiata, ha svolto negli ultimi tempi lavori saltuari ed ha percepito NaSPI per i mesi in cui si è trovato senza lavoro (Luglio ed Agosto 2019); si segnala che in data 19/11/2019 è stato assunto a tempo determinato, tramite la società interinale ADECCO Italia S.p.A., presso la società H.V.M. S.r.l., ed il contratto è stato prorogato fino al 30/06/2020.

Gli stipendi di questi mesi, superiori alla media degli ultimi 5 anni del Sig. Pierotti, hanno avuto l'unico effetto di permettere allo stesso di non dover ricorrere all'aiuto della madre istante e dei suoceri per il mantenimento della propria famiglia.

La famiglia si intende indicare quella composta dal Sig. Pierotti, la compagna

La parte del nucleo familiare dell'istante.

Ne consegue che le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare sono state quantificate in complessivi € **908,51**. Tali spese vengono di seguito elencate (DOC. 4):

- Affitto: € 137,01
 - Vitto: € 250,00;
 - Spese telefoniche: € 36,00;
 - Spese mediche: € 50,00;
 - Utenze domestiche: € 185,00;
 - Mezzi di trasporto e assicurazione: € 100,00;
 - Altro (igiene personale, etc...): € 150,00
- che la ricorrente risulta impiegata come lavoratrice a tempo indeterminato presso l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede a Pisa con qualifica di tecnico – operatore socio sanitario (OSS) livello “Categoria BS Fascia 1”.

Dall'analisi delle Certificazioni Uniche della Sig.ra Di Natale, si apprende che la sua retribuzione annua lorda si attesta intorno ad € 23.950, il totale delle imposte lorde è pari a circa € 4.700. Ciò significa che le entrate nette annue sono pari a circa € 18.500 che corrisponde ad un netto mensile di circa € **1.400,00** (considerate 13 mensilità) e potrà, pertanto, proporre un Piano del Consumatori che preveda l'offerta ai creditori di € **300,00** al mese come meglio specificato in seguito;

- che, dalle analisi svolte dal Gestore della crisi nella propria relazione particolareggiata emerge che l'istante abbia:
- un conto corrente personale BancoPosta presso Poste Italiane S.p.A., conto corrente n. 000095458188, il cui saldo attivo alla data del 31/03/2020 risulta pari ad euro 1.086,24 (All. n. 26 Relazione OCC);
- un conto corrente cointestato con l'ex coniuge Sig. Pierotti Rossano, di cui è stata data evidenza nella parte debitoria in quanto risulta uno scoperto di c/c (All. n. 52 Relazione OCC);
- che per quanto riguarda i beni mobili personali si evidenzia come la sig.ra Di Natale risulti essere proprietaria di due autoveicoli ed un motociclo, nello specifico:

- autoveicolo, KIA Sportage LS, con data di prima immatricolazione risalente al 12/02/2014 (All. n. 27 Relazione OCC). Tale veicolo è necessario alle esigenze familiari in quanto viene usata sia dal figlio che dall'istante per recarsi entrambi al lavoro, pertanto **non verrà messo a disposizione del presente Piano**. Tale veicolo risulta acquisito tramite finanziamento con cessione del quinto con Pitagora.

Il Dottor Fabiani ha effettuato due valutazioni di stima del mezzo (Autoscout24 e Noicompriamoauto), le quali hanno dato le seguenti risultanze (All. n. 30 Relazione OCC):

- **Autoscout:** valutazione tra 7.600€ e 8.600€
- **Noicompriamoauto:** Valutazione 12.000€

Per semplicità, ai fini della valutazione della **convenienza del piano** rispetto all'**alternativa liquidatoria**, viene preso in esame il valore medio delle due valutazioni e quindi € 10.000,00.

Autoveicolo, Toyota Yaris, con data prima immatricolazione 12/01/2001, acquistata dalla Sig.ra Di Natale con decorrenza 24/01/2012 (All. n. 28 Relazione OCC). La macchina, vecchia di 9 anni, acquistata nel 2012 al valore di €. 500,00, è in uso al figlio (e alla compagna) e sul mercato il valore esiguo rende non conveniente la valutazione della stessa e la sua vendita, pertanto **non verrà messo a disposizione del presente Piano**.

Per valutare comunque la convenienza del piano all'alternativa liquidatoria, è stata effettuata una valutazione del mezzo sul sito Autoscout che ha dato un prezzo medio di € 1.100 (all. n. 31 Relazione OCC), non in linea con il prezzo pagato per la stessa nel 2012;

Motociclo, Aprilia SPA 150, prima immatricolazione 25/10/2001, in disuso (non funzionante) e pertanto come per l'auto KIA i costi per valutazione e vendita sarebbero superiori al ricavato (all. n. 29 Relazione OCC).

- Porzione di n. 2 unità immobiliari indivise site nel Comune di Livorno (all. 34 Relazione OCC - visura catastale) per una quota rispettivamente di 1/6 ed 1/9, e nello specifico:
Foglio 25, Part. 1035, Sub. 9, cat. A/4, classe 3, rendita 387,34€ in Via Adua n. 20, per la quota di 1/6, immobile indiviso dove vivono il fratello e l'ex marito;
Foglio 30, Part. 84, Sub. 614, cat. A/4, classe 1, rendita € 69,72 in Viale Petrarca n. 26, per la quota di 1/9, immobile indiviso.

- che, vista la situazione sopra descritta, l'odierno istante versa in una situazione di **grave squilibrio**

tra le obbligazioni assunte ed i beni a disposizione per potervi far fronte e il debitore si trova, di conseguenza, in una **situazione di sovraindebitamento**;

- che le cause della crisi della Sig.ra Di Natale come meglio descritte nella relazione allegata, sono da individuarsi nelle seguenti:

I problemi della Sig.ra Di Natale sono nati a seguito della separazione dal marito Pierotti Rossano nel 2001 (all. n. 18 Relazione OCC), a seguito della quale è stata costretta ad andare a vivere in affitto con i figli.

La separazione, datata 28 maggio 2001, obbligava il Sig. Pierotti al pagamento mensile di 300.000 Lire a figlio, per un totale quindi di 600.000 Lire, oltre alla partecipazione delle spese scolastiche, mediche e formative nella misura del 50%.

La situazione economica difficile dell'ex marito, sia al tempo della separazione che odierna, ha obbligato l'istante Sig.ra Di Natale a rinunciare sistematicamente ad agire nei confronti dell'ex marito moroso; infatti, la Sig.ra Di Natale non ha mai percepito alcuna somma a favore dei figli.

Al tempo la Sig.ra Di Natale lavorava con uno stipendio che si aggirava mediamente intorno ad 1.300.000,00 Lire, per poi cambiare datore di lavoro e passare a SODEXO nel 2002 (e fino al 2010, anno di assunzione presso l'attuale datore di lavoro), con una retribuzione media di circa € 700,00 mensili.

Risulta del tutto evidente che la situazione reddituale era tale da garantire solo la sopravvivenza dell'istante ed ai suoi due figli.

Nel 2005 è stata assegnata all'istante la casa popolare dove vive tuttora in Via Tripoli n. 41, la quale risultava in realtà inagibile. (All. n. 56 Relazione OCC).

La casa infatti si presentava del tutto fatiscente, con la porta d'ingresso rotta, senza riscaldamento funzionante e senza autoclave per l'acqua calda.

Si allegano alcuni documenti attestanti i lavori effettuati, tra cui documenti relativi alla DIA presentata ed alcuni pagamenti (all. 20 e 41 Relazione OCC)

In particolare, come si evince dall'allegato n. 20, contenente la DIA redatta dal Geom. Guidi Daniele, vi erano numerosi lavori da fare che dimostrano lo stato fatiscente dell'appartamento. Tra questi: rifacimento completo della pavimentazione, realizzazione nuovo impianto idraulico e sanitario, revisione dell'impianto elettrico, nuovo impianto termico (riscaldamento non presente), ecc.

La situazione economica è migliorata dal momento in cui, nel corso del 2010, è stata assunta presso l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, tanto che la stessa si è attivata con i propri creditori per trovare degli accordi (vedi all. 42 e 43 Relazione OCC), ai quali ha sempre mantenuto fede.

Infatti, le proposte di saldo e stralcio in essere sono nelle more di questa procedura ancora soddisfatte per riuscire ad arrivare alla maggior soddisfazione possibile ai creditori stessi.

Agli stessi quindi è riuscita ad assolvere in parte, visto che sullo stipendio sono presenti un pignoramento del quinto e la cessione dovuta all'acquisto dell'autoveicolo, necessaria per potersi garantire la libertà di spostamento.

Volendo valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, il Dottor Fabiani ha rilevato che l'esposizione debitoria deriva da impegni contrattuali assunti negli anni successivi al 2005, quando la debitrice doveva necessariamente far fronte alle spese per rendere vivibile la casa popolare assegnata, per tanto non rimandabili ed imprescindibili per permettere una vita decorosa alla famiglia dell'istante.

Per quanto riguarda l'esposizione debitoria, non vi sono stati eventi successivi tali da poter sostenere l'imprevedibilità di una situazione di squilibrio e pertanto di poter stabilire l'incolpevolezza dell'istante nell'assumere le proprie obbligazioni.

Bisogna viceversa rilevare che le situazioni presenti al momento dell'assunzione delle obbligazioni non hanno permesso all'istante di poter scegliere e di poter valutare l'effettiva sostenibilità delle stesse.

Il rapporto delle rate dei finanziamenti rispetto al reddito testimonia come sia stato fondamentale l'aiuto del compagno nel rispetto degli stessi, ma allo stesso tempo dimostra la situazione di disagio economico e sociale nella quale l'istante si è venuta a trovare.

Si rileva come, per i debiti contratti ante 2010 la somma mensile dei pagamenti si aggirava intorno al 50% del reddito mensile dell'istante (un contratto di questi è cointestato con il Sig. Gesualdo Pasquale), mentre per quelli contratti successivamente la percentuale si attesta intorno al 20% in quanto è stato contratto esclusivamente il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura tramite il quinto dello stipendio.

Si può affermare che le necessità e la presenza di finanza esterna (come dimostra la co intestazione poco sopra evidenziata) hanno portato l'istante ad assumere obbligazioni in misura non propriamente proporzionata rispetto alle proprie capacità reddituali, per quanto concerne i primi debiti assunti; viceversa, questo requisito è sicuramente rispettato e non sono stati assunti debiti colposamente rispetto alle proprie capacità.

In definitiva, secondo quanto attestato dal Gestore, pur non essendoci le condizioni per poter definire prudente economicamente l'assunzione di una parte dei debiti da parte dell'istante (si ritiene prudente una incidenza del debito rispetto allo stipendio mensile pari al 30%), non si può non

rilevare come le situazioni non abbiano permesso scelte diverse alla stessa, la quale non ha assunto obbligazioni per la soddisfazione di esigenze di carattere personale e superfluo.

Ed oltre ciò, la condizione è viceversa rispettata per l'altra parte dei debiti contratti, a partire appunto dal 2010; si rileva anche come l'istante non appena avuta la possibilità si è attivata per pagare i propri debiti precedentemente contratti.

L'origine del sovraindebitamento della Sig.ra Di Natale può essere sintetizzata come segue:

La crisi della proponente è insorta principalmente per motivi

Per riuscire a vivere nella nuova abitazione è stata costretta a dover accedere alle linee di credito, nonostante il reddito non fosse elevato, grazie all'aiuto anche dell'allora compagno.

A seguito dei fatti di cui sopra, oltre come detto alla mancanza dell'apporto dell'ex marito relativamente all'assegno di mantenimento ai figli, la Sig.ra ha sempre lavorato con uno stipendio che permetteva a stento il sostentamento della famiglia: è doveroso sottolineare come lo stipendio ammontava a poco più di euro 700,00 mentre la soglia di povertà assoluta indicata dall'ISTAT per lo stesso anno era pari ad euro 1.052,07 (vedasi All. n. 38 Relazione OCC) pertanto è di chiara evidenza come le entrate della famiglia fossero assolutamente insufficienti a far fronte al pagamento dei debiti contratti per poter entrare nell'appartamento, senza sacrificare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Questo ha portato l'istante a chiedere aiuto al compagno ed a familiari e/o amici, fino a trovarsi in una situazione di conclamato sovraindebitamento avendo accumulato debiti con società finanziarie, per far fronte alle primarie esigenze di vita e sostentamento.

La ricorrente a seguito del nuovo lavoro presso ASL Nord Ovest che ha permesso di avere entrate fisse pari a circa euro 1.200,00 (al netto del pignoramento del quinto) ha provato a trovare accordi "saldo e stralcio", riuscendo ad ottenere delle forti riduzioni ai debiti esistenti: queste dilazioni sono state sempre soddisfatte tant'è che tuttora sono in corso dei pagamenti.

Oltre agli accordi con istituti di credito la Sig.ra Di Natale ha fatto accesso alle procedure di rottamazione cartelle presso Equitalia, andando a ridurre considerevolmente il debito e riuscendo tramite pagamenti di grossa entità ad arrivare al debito attuale descritto nelle parti precedenti di questo piano.

A seguito della situazione sopra descritta la proponente - tenuto conto delle attuali entrate mensili, delle spese di sostentamento del nucleo familiare indicate nella proposta - non è assolutamente in

grado di far fronte ai debiti maturati nei confronti dei creditori ammontanti ad euro 52.750,38. Questa in breve la situazione economico-finanziaria attuale della proponente, che denota cc obbligazioni assunte e l'impossibilità di adempiere non siano dipese dalla propria volontà comportamenti sprovveduti o colposi.

Da qui il ricorso alla procedura della crisi da sovraindebitamento trova ragione nella consapevolezza della responsabilità della propria debitoria nei confronti del sistema bancario e altresì nella volontà di far fronte al soddisfacimento dei debiti assunti secondo una equa proposta per l'interesse creditorio.

- che è ferma intenzione della Sig.ra Di Natale, al fine di comporre la situazione di crisi sopra indicata, di ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 12 bis e seguenti della suddetta legge n. 3/2012, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;
- che a norma dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi sono stati attribuiti alla Camera di Commercio Marem Tirreno che nominava il Dott. Fabiani quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento della Sig.ra Di Natale;
- che, quindi, il debitore ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Fabiani, la proposta di piano di rientro del consumatore di seguito esposta e attestata dal sopra citato gestore della crisi, con particolare riferimento alla sua **fattibilità**, alla **completezza** e **veridicità** dei dati in essa contenuti, nonché alla sua **maggior convenienza** rispetto all'**alternativa liquidatoria**;
- che, da quanto esposto e documentato, si può escludere che la ricorrente, in qualità di consumatore, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali poichè, come sopra evidenziato: 1) i finanziamenti sono stati contratti al fine di poter sostenere spese necessarie (quali arredamento e acquisto auto per potersi recare a lavoro, etc...); 2) il reddito medio mensile della ricorrente, unitamente all'apporto economico del Sig. Gesualdo Pasquale, consentiva sia la ragionevole prospettiva di una restituzione delle varie rate di finanziamento, sia il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita e questo fino al momento in cui l'istante ha potuto contare sull'apporto di famiglia; 3) gli eventi che hanno determinato l'insolvenza del consumatore erano imprevedibili e successivi alla contrazione dei vari finanziamenti; 4) inoltre, il comportamento delle banche finanziarie, teso a concedere prestiti alla ricorrente, integra una condotta negligente da parte delle banche finanziarie stesse che non può certo pregiudicare ulteriormente l'attuale ricorrente dal momento che, come noto, ai sensi del T.U.B, gli istituti di credito devono, nel momento in cui concedono finanziamenti, compiere una serie di accertamenti e verifiche volti ad appurare la capacità restitutoria del soggetto. Infatti " *al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce l'obbligo di verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b., in capo all'istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante*" (Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018);

infine, il Sig. Agostinelli ha sempre osservato un tenore di vita modesto;

- che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;

Tutto quanto sopra premesso la Sig.ra Rosalba Di Natale come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

PRESENTA

- la seguente proposta di piano del consumatore (Doc. 6), composto di 79 rate mensili a partire dall'omologa, ai sensi degli artt. 12 bis e seguenti della Legge n. 3/2012 che prevede:

il preventivo e totale pagamento nella misura del 100% delle spese di procedura in prededuzione in n. 17 rate totali ed il pagamento parziale, di tutti i crediti chirografari, per i quali è previsto uno stralcio del 60% ; il tutto entro 6 anni e nove mesi - termine entro il quale sarà adempiuto il Piano del Consumatore – mettendo a disposizione dei creditori una rata da € 300,00 al mese, tenendo anche conto dell'età anagrafica della proponente.

Sulla base delle premesse soprastanti si delinea il seguente piano di rientro:

Dott. Andrea Fabiani quale per l'importo concordato di euro € 2.391,68, comprensivo di IVA e CAP, per lo svolgimento dell'incarico come OCC da pagarsi integralmente nella seguente modalità: da corrispondersi in 17 rate mensili a partire dalla data dell'omologa del Piano, di cui 16 pari ad € 150,00 e l'ultima pari ad € 100,00.

Avv. Fabrizio Calamassi quale per l'importo concordato di euro 2.602,00 comprensivo di IVA e CAP, per l'assistenza nella stesura della proposta da pagarsi integralmente nella seguente modalità: n. 18 rate mensili a partire dalla data dell'omologa del Piano, di cui 16 di importo pari ad € 150,00 e l'ultima (diciassettesima) di un importo pari ad € 200,00.

I seguenti crediti chirografari verranno pagati a partire dal diciassettesimo mese del piano, dopo la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati e prededucibili relativi alla procedura (credito per OCC e per spese legali);

Plusvalore S.p.A., per l'importo di euro 6.804,16 relativamente al contratto n. 364971, la soddisfazione al 40% e quindi di euro 2.721,66 da pagarsi nella seguente modalità, corresponsione di n. 61 rate mensili così suddivise:

- n. 60 rate mensile di euro 45,00;
- n. 1 rata mensile di euro 21,66;

Plusvalore S.p.A. per l'importo di euro 3.266,41 relative al contratto n. 1139201276, la soddisfazione al 40% e quindi di euro 1.306,56 da pagarsi nella seguente modalità, corresponsione di n. 61 rate mensili così suddivise:

- n. 60 rate mensile di euro 21,00;
- n. 1 rata mensile di euro 46,56;

Pitagora S.p.A. per l'importo di euro 10.922,00 relative al contratto n. 284724, la soddisfazione al 40% e quindi di euro 4.368,80 da pagarsi nella seguente modalità, corresponsione di n. 61 rate mensili così

suddivise:

- n. 60 rate mensile di euro 72,00;
- n. 1 rata mensile di euro 48,80;

Findomestic S.p.A. per l'importo di euro 5.766,45 relative al contratto n. 20098333477401, la soddisfazione al 40% e quindi di euro 2.306,58 da pagarsi nella seguente modalità, corresponsione di n. 60 rate mensili così suddivise:

- n. 59 rate mensile di euro 39,00;
- n. 1 rata mensile di euro 5,58;

KRUK S.p.A. per l'importo di euro 19.190,39 relative al contratto n. 2400651178001, la soddisfazione al 40% e quindi di euro 7.676,60 da pagarsi nella seguente modalità, corresponsione di n. 62 rate mensili così suddivise:

- n. 59 rate mensili di euro 123,00;
- n. 1 rata mensile di euro 156,42;
- n. 1 rata mensile di euro 182,98;
- n. 1 rata mensile di euro 120,20.
- n. 1 rata mensile di euro 80,20;

***Nota:** *i mesi esposti nella tabella allegata sono solo indicativi in quanto la rateizzazione decorrerà dal mese di omologa che potrebbe non coincidere con quelli esposti in tabella.*

- che la sopra descritta proposta ha raccolto il positivo giudizio in ordine alla completezza, attendibilità e fattibilità da parte del Gestore della crisi nominato dall' OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- che, a garanzia dell'esatto adempimento del piano sopra proposto, si propone che siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni di addebito permanenti o R.I.D., o altra analoga) da disporsi sul c/c sul quale viene accreditato mensilmente la pensione oppure, in subordine, su un conto corrente dedicato;
- che la suddetta proposta di Piano del Consumatore è stata ritenuta dal Gestore della Crisi, Dottor Fabiani (vedasi Relazione particolareggiata pag. 25-26) **più conveniente** rispetto all' **alternativa liquidatoria**. Infatti, come in precedenza specificato l'istante è proprietaria di due porzioni di unità immobiliari indivise che, per la loro natura ed esiguità di valore (1/6 ed 1/9), rendono pressoché impossibile aggredirle; oltre ciò nell'abitazione di Via Adua è residente il fratello insieme all'ex marito.

Gli unici beni vevoli di valutazione sono i beni mobili registrati, ossia le due vetture ed il motociclo.

Come esposto in precedenza, il Gestore della crisi ha effettuato varie valutazioni su siti specializzati in modo da avere un ampio panorama e rendere meno variabile l'importo attribuibile alle stesse.

Il motoveicolo Aprilia, non è funzionante e pertanto allo stesso non è stato attribuito alcun valore visto che i costi per la vendita e per la messa a punto dello stesso supererebbero il ricavato;

Per quanto concerne Toyota Yaris, il Dottor Fabiani afferma che sul sito Autoscout è stato trovato il valore medio di vendita pari a €1.100,00 che, se confrontato con il valore di acquisto della stessa dalla precedente proprietà (500€) è poco affidabile; in ogni caso, ai fini della valutazione in questo punto verrà preso in esame il valore fornito dal sito specializzato;

Per la KIA Sportage, il sito Autoscout, per le caratteristiche del veicolo indica un valore medio pari ad € 8.100, mentre il sito Noicompriamoauto valuta lo stesso circa € 12.000. Per la valutazione si prende a riferimento la media tra i due valori pari a 10.000€.

In aggiunta al valore identificato è necessario tenere in considerazione che una prudente previsione di vendita dovrebbe considerare una riduzione considerevole del prezzo in virtù dello strumento di vendita competitiva che sicuramente non otterrà lo stesso attivo rispetto ad una vendita sul mercato.

Oltre ciò va considerato l'ulteriore aggravio dovuto alle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. Tale situazione evidentemente andrebbe a soddisfare, e forse non completamente, solamente i creditori prededucibili, andando ad escludere quasi completamente i chirografari da una pur parziale soddisfazione.

Inoltre, presumendo che la vendita potrebbe realizzarsi con modalità competitive dopo ripetuti tentativi e con ribasso del prezzo tale da rendere maggiormente appetibile l'opzione prospettata dal Piano.

Il tutto senza considerare la necessità della Sig.ra Di Natale di dover successivamente trovare una soluzione per permettere alla stessa di spostarsi in libertà e per aiutare il figlio, che da questo punto di vista tuttora necessita dell'aiuto (e dei veicoli) della madre istante.

Al contrario, il Piano proposto, oltre a garantire alla ricorrente un mezzo di trasporto necessario alla vita propria, oltre che ad offrire aiuto al figlio, offrirebbe una maggior soddisfazione delle posizioni creditorie.

Ed infatti, scegliendo di percorrere quanto stabilito nel Piano, piuttosto che procedere alla liquidazione, si andrebbe a soddisfare parzialmente, con uno stralcio del 60% tutti gli altri crediti.

Quanto sopra esposto si può ben evidenziare grazie alla tabella inserita a pag. 26 della relazione particolareggiata laddove si dimostra che con il Piano del consumatore ai creditori viene offerta una somma complessiva pari ad € 18.419,76, con l'ipotesi liquidatoria (simulando la vendita dei veicoli per un importo totale di € 10.000,00, presumibilmente superiore a quello presumibilmente realizzabile tramite vendite competitive), si offrirebbe, invece, una somma totale pari ad € 6.000,00 (che andrebbe a ristorare esclusivamente i creditori della procedura e a non offrire praticamente alcuna utilità al ceto chirografario), con un **vantaggio** complessivo in favore dell'ipotesi del Piano del Consumatore di € 12.275,75.

E' stata poi sottratta da tale cifra la somma dei crediti prededucibili, i quali dovranno essere soddisfatti integralmente anteriormente ai chirografari.


Infine, la previsione dell'art. 14-undecies, Legge n. 3/2012 è ampiamente soddisfatta dal Piano del Consumatore che prevede di attribuire crediti futuri oltre i quattro anni previsti per la procedura di liquidazione del patrimonio.

Tanto premesso, il debitore, così come rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE


All'Ill.mo Tribunale di Livorno, affinché,

- Voglia dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 10 e ss della Legge n.3/2012 e, visto l'art. 12-bis della Legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12-bis, disponendo la comunicazione ai creditori;

- Voglia disporre, altresì, ai sensi dell'art. 10 comma 2 Legge n. 3/2012 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore e sospendere segnatamente la cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore di Pitagora, che, nelle more dell'instaurando giudizio, possono arrecare grave pregiudizio per la ricorrente.;
- Voglia, per effetto dell'omologa del piano del consumatore, sospendere espressamente la cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore di Pitagora poichè trattasi di credito di natura chirografaria e, pertanto, da inserire all'interno del suddetto piano;
- Si richiede infine la totale esdebitazione del consumatore.
- Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento presso i seguenti recapiti: fax 0586-811229; pec: fabrizio calamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it
- Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad €. 98,00.
- **Si offrono in produzione:** 
COPIA
 - DOC 1) Relazione "particolareggiata" del Gestore della crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio Maremma Tirreno, contenente piano di ristrutturazione dei debiti e attestazione di fattibilità del 22.07.2020;
 - DOC 2) Elenco dei creditori con specifica indicazione delle somme dovute;
 - DOC 3) Copia Certificato Stato di famiglia del debitore/consumatore;
 - DOC 4) Elenco delle spese necessarie al sostentamento mensile del debitore;
 - DOC 5) Copia Dichiarazione del Sig. Pasquale Gesualdo sottoscritta il 18.11.2019 ai fini della procedura;
 - DOC. 6) Copia prospetto sintetico della Proposta di Piano del consumatore ;
 - DOC. 7) Copia CUD 2018;
 - DOC. 8) Copia CUD 2019;
 - DOC. 9) Copia CUD 2020;
 - DOC. 10) Copia Elenco dei beni del debitore.

Livorno, 10.08.2020


Avv. Fabrizio Calamassi



Depositato in Cancelleria il.....

Sig.ra Rosalba Di Natale

(ricorrente)




Il Cancelliere

PROCURA:

Io sottoscritta Rosalba Di Natale, nata a Livorno (LI) il 31.08.1964 (C.F. DNTRLB64M71E625E) e residente in Livorno (LI), Via Tripoli n. 41, delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente procedimento e nei successivi gradi, compresa la fase di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione, l'Avv. Fabrizio Calamassi, conferendo allo stesso ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di provvedere alla chiamata in causa di terzi, di estendere la domanda nei confronti di terzi in giudizio, di transigere, di conciliare, di rinunciare, di accettare la rinuncia agli atti, di farsi sostituire anche in tali facoltà. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i., nonché degli artt. 13 e 14 GDPR-Regolamento UE 2016/679, di essere stata informata che i miei dati personali, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il relativo trattamento.

Eleggo domicilio in Livorno, Viale Italia n. 29, presso l'Avv. Fabrizio Calamassi.

Sig.ra Rosalba Di Natale



V° per autentica : Avv. Fabrizio Calamassi



Livorno, 10.08.2020

N. 11/2020 R.G. CP - sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 11 / 2020 **DI NATALE ROSALBA - O.C.C.**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

ritenuto tuttavia che ai fini della valutazione del requisito della meritevolezza di cui all'art 12 bis comma 3 l. 3/2012 è necessario che il dott. Andrea Fabiani ad integrazione della sua relazione molto generica sul punto indichi analiticamente: la data nella quale i debiti della ricorrente sono stati contratti, la somma delle rate che doveva essere pagata in ragione degli stessi, i redditi percepiti dalla ricorrente nei vari anni sin dalla assunzione dei debiti e dunque la somma che le rimaneva nella sua disponibilità;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **23.11.2010 ore 9.15**, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza);

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

c) invita il dott. Andrea Farnesi a depositare entro quindici giorni antecedenti a tale udienza la suddetta relazione integrativa.



Livorno, 16 settembre 2020

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

